P.U. 163 del 2026

TRIBUNALE DI CAGLIARI

Prima Sezione Civile

Il Giudice

nella persona del dott. Gaetano Savona;

letto il ricorso depositato ai sensi degli artt. 67 e ss., d.lgs. 14 del 2019, in data 22.7.2026, da

Filippo Locci, C.F. LCCFPP73C14B354N, e **Silvia Corona**, C.F. CRNSLV73M41I428J, coniugi, rappresentati e difesi dagli avv.ti Silvia Albiani e Vanessa Corpino, nonché assistiti dalla dott.ssa Roberta Guidarelli in qualità di gestore della crisi nominato dall'O.C.C. di Cagliari;

ha emesso il seguente

DECRETO

A) Con ricorso depositato in data 22.7.2026, Filippo Locci e Silvia Corona hanno domandato di poter accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore di cui agli artt. 67 e ss., d.lgs. 14 del 2019, presentando un'unica domanda ai sensi dell'art. 66 del medesimo decreto, in quanto membri della stessa famiglia, coniugi conviventi, con sovraindebitamento di origine comune.

Al riguardo, i ricorrenti hanno rappresentato che:

– sono qualificabili come consumatori ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e), d.lgs. 14 del 2019, in quanto persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, essendo il sig. Locci e la sig.ra Corona lavoratori dipendenti a tempo indeterminato dell'ARPAS;

– versano in stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), d.lgs. 14 del 2019, in quanto il patrimonio prontamente liquidabile e le entrate del nucleo familiare sono insufficienti a far fronte alle obbligazioni assunte;

– le cause del sovraindebitamento sono da rinvenire nelle difficoltà economiche che hanno caratterizzato l'intera storia familiare dei ricorrenti: nucleo familiare rimasto a lungo monoreddito, atteso che la sig.ra Corona, dopo la nascita del primo figlio nel 2011, è rimasta priva di occupazione dal 2012 al 2019, anno in cui è stata stabilizzata presso l'ARPAS; nascita dei tre figli; acquisto delle abitazioni familiari mediante mutui ipotecari; rilevanti spese legali sostenute in conseguenza della vicenda giudiziaria che ha coinvolto la famiglia a seguito delle condotte persecutorie di un vicino di

casa, che ha indotto i ricorrenti a trasferire la propria abitazione; interventi di ristrutturazione dell'immobile di Quartu Sant'Elena finanziati mediante il progressivo ricorso a finanziamenti personali; generalizzato aumento del costo della vita;

– il nucleo familiare è composto da cinque persone, essendo conviventi con i ricorrenti i tre figli minorenni;

– il sig. Locci è gravato da debiti per complessivi € 225.896,34, di cui: a) € 2.875,65 nei confronti dell'O.C.C. di Cagliari, per quota di competenza delle spese in prededuzione; b) € 127.418,78 nei confronti di ING Bank N.V., a titolo di mutuo ipotecario; c) € 268,98 nei confronti di Agenzia delle Entrate-Riscossione, con privilegio; d) € 19.500,00 nei confronti di IBL Banca S.p.A., in via chirografaria (cessione del quinto, contratto n. C146772); e) € 12.894,57 nei confronti di BNL S.p.A., in via chirografaria (contratto n. 1986937); f) € 44.860,38 nei confronti di BNL S.p.A., in via chirografaria (contratto n. 2244660); g) € 34.439,81 nei confronti di Compass Banca S.p.A., in via chirografaria; h) € 11.712,27 nei confronti di Ak Nordic AB (già Findomestic Banca S.p.A.), in via chirografaria;

– la sig.ra Corona è gravata da debiti per complessivi € 216.444,34, di cui: a) € 2.875,65 nei confronti dell'O.C.C. di Cagliari, per quota di competenza delle spese in prededuzione; b) € 127.418,78 nei confronti di ING Bank N.V., a titolo di mutuo ipotecario; c) € 30.591,00 nei confronti di IBL Banca S.p.A., in via chirografaria (cessione del quinto, contratto n. C955442); d) € 12.894,57 nei confronti di BNL S.p.A., in via chirografaria (contratto n. 1986937); e) € 44.860,38 nei confronti di BNL S.p.A., in via chirografaria (contratto n. 2244660); f) € 34.439,81 nei confronti di Compass Banca S.p.A., in via chirografaria; g) € 2.179,68 nei confronti di IFIS NPL Investing S.p.A. (già Agos Ducato S.p.A.), in via chirografaria;

– l'esposizione debitoria complessiva dei ricorrenti ammonta a € 286.741,12, di cui € 2.875,65 in prededuzione, € 127.418,78 assistiti da ipoteca, € 268,98 assistiti da privilegio e la restante parte in via chirografaria;

– il sig. Locci percepisce uno stipendio netto medio mensile di circa € 1.639,36, al netto della trattenuta di € 300,00 mensili per la cessione del quinto in favore di IBL Banca S.p.A.; la sig.ra Corona percepisce uno stipendio netto medio mensile di circa € 1.716,90, al netto trattenuta di € 297,00 mensili per la cessione del quinto in favore di IBL Banca S.p.A.;

– il fabbisogno mensile per il mantenimento del nucleo familiare ammonta a circa € 3.140,00, comprensivo della rata del mutuo ipotecario, sicché residua una capacità contributiva mensile di circa € 900,00 da destinare al pagamento dei creditori;

– il patrimonio è costituito da: a) la quota di 1/2 ciascuno dell'immobile adibito ad abitazione della famiglia, sito in Quartu Sant'Elena, via Antonio Gramsci n. 25, distinto in catasto al foglio 29, mapp. 817, sub. 5, del valore di mercato di € 200.000,00, gravato da ipoteca volontaria iscritta in data 12.06.2024 a garanzia del mutuo ING Bank N.V.; b) la quota di 2/9 della piena proprietà dell'immobile sito in Sardara, via Arno n. 8, e la quota di 2/9 di un terreno sito nel medesimo Comune, per un valore complessivo stimato di € 20.095,36; c) un'autovettura Citroen, immatricolata nel 2011, di valore commerciale esiguo e necessaria alle esigenze lavorative e familiari del nucleo; d) un conto corrente bancario intestato al sig. Locci presso ING Bank N.V., con saldo attivo di € 5.010,67, e un conto corrente cointestato presso BNL S.p.A., con saldo negativo;

– non hanno compiuto negli ultimi cinque anni atti di disposizione in frode ai creditori, avendo gli atti di straordinaria amministrazione compiuti (vendita dell'immobile di Sestu nel 2020, acquisto e successiva vendita dell'immobile di Cagliari via Duca di Genova nel 2020 e nel 2024, acquisto dell'immobile di Quartu Sant'Elena nel 2024) trovato giustificazione nelle esigenze abitative e di tutela del nucleo familiare;

– non si sono mai avvalsi dell'esdebitazione.

Quanto sopra esposto, i ricorrenti intendono accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti, mettendo a disposizione dei creditori la complessiva somma di € 60.762,00, oltre alla prosecuzione del regolare piano di ammortamento del mutuo ipotecario ING Bank N.V., onde soddisfare: 1) i crediti prededucibili in misura integrale; 2) il creditore ipotecario in misura integrale, mediante la prosecuzione del piano di ammortamento; 3) i restanti creditori nella misura del 37% dei rispettivi crediti.

La proposta prevede due modalità alternative di attuazione: a) in via principale, mediante finanziamento della Fondazione Antiusura Sant'Ignazio da Laconi ETS, con pagamento ai creditori in unica soluzione entro 90 giorni dall'omologazione del piano; b) in via subordinata, in caso di mancata concessione del finanziamento, mediante versamenti mensili di € 900,00 per un arco temporale di circa 68 mesi, fino all'integrale pagamento degli importi previsti dal piano.

I ricorrenti hanno, altresì, dedotto la convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria, rappresentando che la simulazione delle vendite giudiziarie, anche applicando le progressive riduzioni di prezzo previste nelle procedure esecutive, evidenzia che soltanto nell'ipotesi, estremamente favorevole, di aggiudicazione dell'immobile al primo esperimento di vendita residuerebbe una somma pari ad € 38.847,76 da destinare ai creditori chirografari, mentre negli scenari caratterizzati da ribassi del prezzo il ricavato netto sarebbe insufficiente persino a soddisfare

integralmente il creditore ipotecario; l'attivo del piano (€ 60.762,00) risulta, pertanto, nettamente superiore a quello realizzabile in sede liquidatoria, garantendo peraltro la conservazione dell'abitazione familiare e flussi di pagamento certi e temporalmente definiti.

B) Al ricorso è allegata la relazione del gestore della crisi, nella persona della dott.ssa Roberta Guidarelli, la quale ha verificato i presupposti di ammissibilità di cui all'art. 69, comma 1, CCII, ha indicato le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dai debitori nell'assumere le obbligazioni, ha esposto le ragioni dell'incapacità di adempiere, ha valutato positivamente la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, ha indicato i costi presunti della procedura e ha concluso per la fattibilità del piano.

Nella relazione il gestore ha altresì dato atto, con riferimento alla verifica del merito creditizio ai sensi dell'art. 68, comma 3, CCII e dell'art. 124-bis del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che i finanziamenti concessi sino al primo semestre del 2024 risultavano sostanzialmente compatibili con la capacità reddituale del nucleo familiare, mentre i finanziamenti concessi a decorrere dal luglio 2024 (IFIS NPL Investing S.p.A., Cofidis S.A., Ak Nordic AB e rinnovo della cessione del quinto IBL Banca S.p.A.) sono stati erogati quando l'incidenza complessiva delle rate di finanziamento eccedeva stabilmente la capienza reddituale dei debitori, senza che gli intermediari effettuassero un'adeguata valutazione della sostenibilità dell'ulteriore esposizione debitoria.

Il gestore ha, inoltre, esposto che il piano si fonda su risorse certe e stabilmente prevedibili, rappresentate dai redditi da lavoro dipendente dei ricorrenti e dalla residua capacità contributiva mensile di € 900,00, e che la proposta garantisce il pagamento integrale del creditore ipotecario e un soddisfacimento dei restanti creditori significativamente superiore a quello conseguibile nell'alternativa liquidatoria, potendo pertanto ritenersi complessivamente fattibile e conveniente.

C) Ai sensi dell'art. 67, commi 1, 2 e 3, d.lgs. 14 del 2019, «1. Il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento. La proposta ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale e differenziato, dei crediti in qualsiasi forma. 2. La domanda è corredata dell'elenco: a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione; b) della consistenza e della composizione del patrimonio; c) degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni; d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia. 3. La proposta può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da

contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dal comma 4».

Il ricorso e la documentazione allegata allo stesso soddisfano i requisiti di legge testé riportati, essendo la proposta corredata dell'elenco completo dei creditori con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione, dell'elenco del patrimonio, dell'indicazione degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni, delle dichiarazioni dei redditi e delle entrate del nucleo familiare con l'indicazione del fabbisogno di mantenimento; la proposta prevede, altresì, la falcidia dei crediti derivanti dai contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, espressamente consentita dal comma 3 della norma.

Ai sensi dell'art. 68, commi 2 e 3, d.lgs. 14 del 2019, «2. Alla domanda, deve essere allegata una relazione dell'OCC, che deve contenere: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda; d) l'indicazione presunta dei costi della procedura. 3. L'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159».

La relazione del gestore soddisfa i requisiti di legge appena richiamati.

Quanto alle condizioni soggettive ostative di cui all'art. 69, comma 1, d.lgs. 14 del 2019, il consumatore non può accedere alla procedura se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, se ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero se ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Nel corso della procedura non sono emersi atti dei debitori in frode ai creditori, non è risultato che gli stessi siano stati già esdebitati, né che abbiano determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, emergendo anzi dalla relazione del gestore che le cause dell'indebitamento sono riconducibili a persistenti difficoltà economiche familiari, al prolungato periodo di monoreddito, alla vicenda giudiziaria che ha coinvolto il nucleo e alle spese sostenute per

le esigenze abitative della famiglia, che hanno reso progressivamente insostenibile l'onere dei finanziamenti contratti per far fronte alle esigenze primarie del nucleo.

Il piano e la proposta, inoltre, nella loro linearità, appaiono privi di vizi logici e, pertanto, impregiudicata la valutazione sull'ammissibilità giuridica all'esito di eventuali osservazioni dei creditori, deve procedersi ai sensi dell'art. 70, d.lgs. 14 del 2019.

P.Q.M.

ritenuta l'ammissibilità della proposta di piano di ristrutturazione dei debiti;

dispone

la pubblicazione del piano e della proposta in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia;

che l'OCC provveda a dare comunicazione entro trenta giorni a tutti i creditori del piano e della proposta;

dispone

che i creditori comunichino all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata, avvertendoli che, in mancanza, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;

avverte

i creditori che, entro venti giorni dalla comunicazione del piano e della proposta, possono presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione;

dispone

che l'OCC, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per le osservazioni dei creditori, sentito il debitore, riferisca al giudice ed eventualmente proponga le modifiche al piano che ritiene necessarie;

dispone

che sino al momento in cui il provvedimento di omologa diventi definitivo, non possano essere intraprese e/o proseguite azioni esecutive individuali da parte dei creditori aventi titoli o cause anteriori;

sospende

le cessioni del quinto dello stipendio in corso (cessione del quinto in favore di IBL Banca S.p.A., contratto n. C146772 stipulato da Locci Filippo, e cessione del quinto in favore di IBL Banca S.p.A., contratto n. C955442 stipulato da Corona Silvia), con conseguente obbligo per il datore di lavoro di sospendere le relative trattenute;

dispone

il divieto di azioni cautelari sul patrimonio dei consumatori nonché il divieto di compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione ai ricorrenti e all'organismo di composizione della crisi.

Cagliari, 19 agosto 2026

Il Giudice

dott. Gaetano Savona